

**Detrazioni fiscali per carichi di famiglia ANNO 2011**

# **I PENSIONATI INPDAP**

**NON SONO PIU' TENUTI A PRESENTARE IL MODULO DI RICHIESTA**

**PER I FAMILIARI GIA' A CARICO NEL 2010**

**L'INPDAP di Roma con nota operativa N. 26 del 13/07/2011 comunica:**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (cd. “Decreto Sviluppo”) in vigore dal 14 maggio 2011.

L’art. 7, comma 2, lettera e) ha novellato l’art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” che risulta pertanto così modificato: “Le detrazioni di cui all’articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. ....”.

**La normativa in esame solleva quindi i contribuenti dall’obbligo di presentare ogni anno all’Istituto, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale.**

**L’adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni**

Conseguentemente l'Istituto, per effetto della intervenuta modifica legislativa, non sospenderà l'attribuzione del beneficio fiscale con la rata di agosto c.a. **a coloro che non abbiano presentato la prescritta dichiarazione entro il termine del 31/5/2011**

## **ATTENZIONE!**

Chi ha fruito di detrazioni per familiari a carico nel 2010 e NELL'ANNO 2011 NON NE HA PIU' DIRITTO (esempio il figlio lavora e ha un reddito superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili)

**DEVE TEMPESTIVAMENTE CHIEDERE ALLA SEDE INPDAP DI VERONA LA REVOCA DELLA DETRAZIONE.**

**Nella pensione 2011 l'INPDAP continua ad applicare la detrazione per il figlio anche se il pensionato non ha chiesto la conferma per l'anno solare 2011.**

**SONO PREVISTE SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE VARIAZIONI  
DA UN MINIMO DI EURO 258,23  
A UN MASSIMO DI EURO 2.065,83**

## **Collegamenti ai documenti:**

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

Nota operativa INPDAP n.26/2011

[http://www.](#)

D.L. 70 del 13 maggio 2011

[http://www.sn](#)



**a cura del Prof. Renzo Boninsegna**

***scheda redatta il giorno***

***alle ore***

***giovedì 14 luglio 2011***

***11.40.39***